

**IL GIUDICE DI PACE DI MONZA**

in persona del giudice dott.ssa Angela Epifani a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 21.10.2020, nel procedimento R.G. 8126/19 ex art. 13 D.L.vo 286/98 e succ. mod.;;  
letti gli atti di causa,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel ricorso promosso da

██████████ nato in Bangladesh l'08.08.1991, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Litterio del Foro di Vasto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vasto, via D.G. Rossetti n. 13 come da procura in calce al ricorso.

nei confronti di

**Prefettura di Monza e Brianza**, in persona del Prefetto p.t.

**Premesso**

Con ricorso tempestivamente proposto ██████████ impugnava il decreto di espulsione n. 30796/19 del Prefetto di Monza e Brianza emesso e notificato in data 21.11.19.

A sostegno della opposizione deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso sulla base dell'errato presupposto di diniego alla domanda di protezione internazionale, la presenza di situazioni ostative ex art. 19 T.U. 286/98, l'integrazione sociale.

Il Prefetto non si costituiva.

Va rilevato che il ricorrente in data 26.03.19, perciò anteriormente alla notifica provvedimento impugnato, presentava istanza reiterata di protezione internazionale (doc. 2) per la quale, soltanto in data 13.07.20 riceveva dalla questura di Monza avviso di convocazione (doc. 5), successivamente fissato per il 21.10.20 (doc. 6).

Nelle more del giudizio è stata presentata domanda di sanatoria ex art. 103, c. 1 D.L. 34/2020 (doc. 7).

Va osservato che il D.L. 34/2020 riguardante l'emersione del lavoro ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo in determinati settori rende attualmente non espellibile il ricorrente; lo stesso infatti potrebbe voler presentare, ricorrendone i requisiti, domanda di permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'art. 103 D.L. 34/2020.

Pertanto, l'attuale disciplina modificata nelle more del giudizio rende illegittimo il provvedimento impugnato.

Sulla base di quanto precede, assorbita ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve annullarsi il provvedimento impugnato.

Quanto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 142 del D.P.R. 115/2002 stabilisce l'ammissione *ex lege* e pertanto il giudice provvederà alla liquidazione del compenso con separato provvedimento.

La particolare questione trattata unitamente al complesso insieme di norme che regolano la materia induce alla compensazione delle spese di giudizio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AF'.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Monza, visto l'art. 18 D.Lgs 150/11, rigettata ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:  
accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione n. 30796/19 del Prefetto di Monza e Brianza emesso e notificato al ricorrente in data 21.11.2019 e tutti gli atti conseguenti e successivi.  
Compensa le spese di giudizio.

Monza, 04.11.2020

Il Giudice di Pace  
Dott.ssa Angela Epifani

